

Comune di Vaprio D'Agogna

Revisore unico

Verbale n. 1 del 16 gennaio 2026

Oggetto della Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: Piao 2026-2028 – Sottosezione del Piano del fabbisogno del personale

Il Revisore unico, dott. Luigi Sica, nominato revisore dei conti di codesto Ente per il triennio 2025_2028, ricevuti i prospetti modificati relativi alla Sezione 3 del Piao 2026-2028 in data 9 gennaio 2026 di cui la Proposta di deliberazione Giunta Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: “Programmazione del Fabbisogno del personale – triennio 2026/2028 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale”, unitamente agli allegati, sottoposta all’esame del revisore per la redazione del parere,

VISTI

- l’art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000;
- l’art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
- l’art. 6 del Dl. n. 80/2021 e i decreti attuativi: Dpr. n. 81/2022 e Dm. n. 132/2022;
- la Proposta di deliberazione con allegato il Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) e relativi allegati, con la quale nel 2026 si prevede l’assunzione di personale (una unità per ufficio polizia);
- il Parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio finanziario dell’Ente sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

CONSIDERATO

- che l’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, ha previsto il sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, la cui attuazione era subordinata all’entrata in vigore di un apposito Dm. attuativo della suddetta disposizione.

- il Dm. 17 marzo 2020 - "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Dm. 17 marzo 2020: "*a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, del 28,40% non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.*
- che i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente disposizione possono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Dm. 17 marzo 2020 "*incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1*".
- l'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, ai sensi dell'art. 7 del Dm. 11 gennaio 2022, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del medesimo Dm.
- altresì, l'art. 9, comma 28, Dl. n. 78/2010 come modificato dal Dl. n. 90/2014, in base al quale "*a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/2003, e s.m.i., non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (omissis).*
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, e s.m., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

VERIFICATO

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e limiti alla spesa di personale sopra richiamati;
- che è stata effettuata la ricognizione *ex art.* 33 del Dlgs. n. 165/2001, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- il rispetto delle condizioni per poter effettuare assunzioni a tempo indeterminato;
- che ai sensi dell'art. 4 del Dm. 17 marzo 2020, il rapporto delle spese del personale 2026 sulla media delle entrate correnti del triennio 2022-2024 al netto del Fcde, è pari al 28,40% e quindi al di sotto del valore soglia indicato dall'art. 4 per la relativa fascia demografica del 29,50%, con capacità di spesa di personale aggiuntiva di Euro 8.282,35;

DATO ATTO

che la spesa di personale prevista per gli anni 2026, 2027 e 2028 è prevista nel rispetto dei vincoli finanziari sopra richiamati e della condizione di equilibrio di bilancio per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028;

ciò premesso,

ASSEVERA

il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2026-2028 della Comune a seguito dell'approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 di cui alla Proposta esaminata;

ED ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000, e dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, parere favorevole all'approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028.

Torino, lì 16 gennaio 2026

Il Revisore unico:

dott. Luigi Sica

